

Diritto civile A-J

Lezione 18 – Il diritto alla cancellazione e la deindicizzazione

Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza
a.a. 2024-2025

Roberto Caso

Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, 1834

- Posto che per diritto all'oblio si intende il legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione **la reiterata pubblicazione di una notizia**, in passato legittimamente divulgata, non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di fatti già resi noti sei anni prima, **salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione.**

Cass., sez. un., 22 luglio 2019, 19681, in Foro it., 2019, I, 3071

- In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. – ha il compito di **valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti**; tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a **personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito**; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva

Internet e il web

- Archivi della stampa digitali online
- Motori di ricerca

The image shows two screenshots. The top screenshot is the Google search homepage, featuring the Google logo, a search bar with a magnifying glass icon, a microphone icon, and a camera icon. Below the search bar are two buttons: "Cerca con Google" and "Mi sento fortunato". The bottom screenshot is the "Archivio" (Archive) page of the website "la Repubblica". It includes a navigation bar with "MENU", "CERCA", "la Repubblica", and "ABBONATI". Below the navigation bar, there are social media icons for Facebook and X, and the word "Archivio" in large text. A breadcrumb trail reads "Sei in: Archivio". At the bottom, there is a search section with two tabs: "RICERCA" (selected) and "RICERCA AVANZATA". Below the tabs is a search input field and an "INVIA" button.

L'ordine del ragionamento

1. Casi -1- 2 -3
2. Il diritto alla cancellazione e alla deindicizzazione
3. Possibili soluzioni ai casi 1-2-3

1. Caso 1

- Il sig. X, candidato alle ultime elezioni politiche, chiede a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale di URL che lo descrivono come autore di ripetute molestie ai danni di donne consistenti in diversi atti di cyberstalking.
- Il gestore del motore di ricerca si rifiuta.

1. Caso 2

- Il sig. Y, amministratore unico di una società di rappresentanza di dispositivi medicali, chiede nel gennaio 2020 alla ABC, editore del quotidiano online «Q», la cancellazione della notizia giornalistica «Truffa Asl della città di T. per fornitura di protesi, patteggia otto mesi», apparsa sul medesimo quotidiano nel gennaio 2018.
- L'editore si rifiuta di cancellare la notizia.

1. Caso 3

- Due persone scoprono a settembre 2019 che i loro nomi sui più comuni motori di ricerca erano ancora associati ad avvenimenti giudiziari del lontano ottobre 2003 e che nell'archivio online del quotidiano Y vi erano numerosi articoli che riportavano la notizia del loro arresto, senza nessuna menzione della loro assoluzione nel 2012 e del passaggio in giudicato della sentenza della corte di appello.

1. Caso 3

- Le due persone agiscono in giudizio chiedendo
- di **accertare la violazione** da parte dell'editore del quotidiano Y delle norme in tema di trattamento dei loro dati personali;
- di **ordinare la cancellazione degli articoli dall'archivio** del sito del quotidiano;
- in via subordinata, di rendere gli articoli non più accessibili dai motori di ricerca attraverso la loro **deindicizzazione** e renderli accessibili esclusivamente dal motore di ricerca del sito del quotidiano con la contestuale **pseudonimizzazione** dei loro identificativi, unitamente **all'aggiornamento del loro contenuto attraverso** l'inserimento delle sentenze di assoluzione di primo e secondo grado e dell'ordinanza di ingiusta detenzione
- nonché di **condannare l'editore al risarcimento dei danni non patrimoniali**

2. Shoshana Zuboff. “Il capitalismo della sorveglianza” (2019)

- “La missione di Google, “organizzare tutta l’informazione del mondo e renderla universalmente accessibile e utile”, a cominciare dal web, ci ha cambiato la vita. Di certo ne abbiamo tratto **enormi benefici**, **accettando però che informazioni normalmente destinate a invecchiare e a essere dimenticate ora rimangono per sempre giovani**, in evidenza, sul proscenio dell’identità digitale di ognuno.”



SHOSHANA ZUBOFF

IL CAPITALISMO
DELLA
SORVEGLIANZA

IL FUTURO DELL'UMANITÀ
NELL'ERA DEI NUOVI POTERI

LUISS 

2. Il diritto all'oblio nell'era di Internet

- La Rete non dimentica e deforma la memoria
- Dir. 95/46 diritto alla cancellazione

2. Dir. 95/46 – Art. 12, lett. b) [abrogata] – Diritto di accesso → Cancellazione

- Articolo 12 **Diritto di accesso**
- Gli Stati membri garantiscono a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento:
- [...]
- b) a seconda dei casi, la rettifica, la **cancellazione** o il congelamento dei dati il cui trattamento non è conforme alle disposizioni della presente direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati;
- [...]

2. Dir. 95/46 – Art. 14, comma 1, lett.a) [abrogata] – Diritto di opposizione

- Articolo 14 - **Diritto di opposizione** della persona interessata
- Gli Stati membri riconoscono alla persona interessata il diritto:
 - a) almeno nei casi di cui all'articolo 7, lettere e) e f), di opporsi in qualsiasi momento, per motivi preminenti e legittimi, derivanti dalla sua situazione particolare, al trattamento di dati che la riguardano, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale. In caso di opposizione giustificata il trattamento effettuato dal responsabile non può più riguardare tali dati;

2. Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 (archivio di quotidiano online)

- L'editore di un quotidiano che memorizzi nel proprio archivio storico della rete internet le notizie di cronaca, mettendole così a disposizione di un numero potenzialmente illimitato di persone, è tenuto ad evitare che, attraverso la diffusione di fatti anche remoti, possa essere leso il diritto all'oblio delle persone che vi furono coinvolte. Pertanto, quando vengano diffuse sul web notizie di cronaca giudiziaria, concernenti provvedimenti limitativi della libertà personale, **l'editore è tenuto garantire contestualmente agli utenti un'informazione aggiornata sullo sviluppo della vicenda**, a nulla rilevando che essa possa essere reperita "aliunde". (Nella specie, la società editrice di un noto quotidiano aveva messo "on line" il proprio archivio storico, nel quale era contenuta altresì la notizia dell'arresto, avvenuto venti anni prima, di un amministratore locale, poi assolto).

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain (Costeja) 2014 - fatti

- Il 5 marzo **2010**, il sig. Costeja González, cittadino spagnolo con domicilio in Spagna, ha presentato dinanzi all'AEPD [Agencia Española de Protección de Datos] un reclamo contro La Vanguardia Ediciones SL, che pubblica un quotidiano di larga diffusione, soprattutto in Catalogna (Spagna) (in prosieguo: «La Vanguardia»), **nonché contro Google Spain e Google Inc.** Tale reclamo era fondato sul fatto che, allorché un utente di Internet introduceva il nome del sig. Costeja González nel motore di ricerca del gruppo Google (in prosieguo: «Google Search»), otteneva dei link verso due pagine del quotidiano di La Vanguardia rispettivamente del 19 gennaio e del 9 marzo **1998**, sulle quali figurava un annuncio, menzionante il nome del sig. Costeja González, per una vendita all'asta di immobili connessa ad un pignoramento effettuato per la riscossione coattiva di crediti previdenziali.

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - fatti

- Mediante detto reclamo, il sig. Costeja González chiedeva, da un lato, che fosse ordinato a **La Vanguardia** di **sopprimere o modificare** le pagine suddette affinché i suoi dati personali non vi comparissero più, oppure di **ricorrere a taluni strumenti forniti dai motori di ricerca per proteggere tali dati**. Dall'altro lato, egli chiedeva che fosse **ordinato a Google Spain o a Google Inc. di eliminare o di occultare i suoi dati personali**, in modo che cessassero di comparire tra i risultati di ricerca e non figurassero più nei link di La Vanguardia.

2. Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - massima

- Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è **obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.**

2. Shoshana Zuboff. “Il capitalismo della sorveglianza” (2019)

- “Il verdetto, che spesso viene sminuito come una considerazione tecnica e legale sull’eliminazione o il delinking dei dati personali, in realtà ha rappresentato **un momento chiave nel quale la democrazia ha cominciato a riprendersi il futuro dalle mani di chi se n’era impossessato unilateralmente**. L’analisi della corte stabilì che il futuro apparteneva alle persone, rifiutando l’idea dell’inevitabilità tecnologica di Google e riconoscendo invece che i risultati delle ricerche sono il prodotto contingente di interessi economici specifici.”.



SHOSHANA ZUBOFF
**IL CAPITALISMO
DELLA
SORVEGLIANZA**
IL FUTURO DELL’UMANITÀ
NELL’ERA DEI NUOVI POTERI

LUISS 

2. Shoshana Zuboff. “Il capitalismo della sorveglianza” (2019)

- “Ristabilendo il diritto a essere dimenticati, la corte ha dichiarato che **l'autorità decisionale sul futuro digitale spetta alle persone, alle loro leggi e alle loro istituzioni democratiche.** Ha affermato che gli individui e le società democratiche possono combattere e vincere per il proprio diritto al futuro, anche se contrapposti a una grande potenza privata. ”



2. Pardolesi (2017)

- Resta il disagio prodotto dal **paradosso** in virtù del quale la riedizione di rimbalzo della notizia incorre nella contrarietà al diritto, mentre vi si sottrae la sua versione originale: un po' come opinare che non incorra nei rigori della legge la pubblicazione di un articolo su un quotidiano, laddove vi incappa la sua riproposizione in una rassegna stampa.

2. Pardolesi (2017)

- Viene così profilandosi **un'ipocrisia discriminatoria**, in ragione della quale l'immediata disponibilità del dato preoccupa molto di più della sua disponibilità tout court: poco importa, dunque, che l'informazione sia comunque accessibile, basta che non sia a portata di un click del vostro computer. Dove si scopre, per altra e inopinata via, che – come insegnava a suo tempo Marshall McLuhan – il medium è il messaggio; meglio, che la stessa ossessione, la quale in positivo induce a ritenere che o si figura nei primi tre posti dei risultati della *query* o non si esiste, in negativo porta a ravvisare, nell'emersione di un dato che non ci attalenta, una sorta di lettera scarlatta digitale.

2. Pardolesi (2017)

- Qui conviene sottolineare come questa impostazione preluda ad **un bilanciamento fortemente compromesso** degli interessi in gioco. Va da sé che di una valutazione incrociata di tal fatta non si possa fare a meno, data la materia con cui ci si misura: con tutti i rischi di paternalismo che vi sono inevitabilmente connessi. Ma spingersi oltre e preconizzare gli esiti di quel bilanciamento è impresa assai più rischiosa.

2. Pardolesi (2017)

- Se si può ragionevolmente convenire che l'interesse della persona a «nascondere» o «modulare» la propria presenza in rete sia normalmente destinato a prevalere su quello economico del gestore del motore di ricerca, **appare assai più questionabile la pretesa che analoga prevalenza debba presumersi nei confronti dell'interesse di chi cerca l'informazione.** Eppure, la Corte non sembra nutrire dubbi al riguardo: «i diritti fondamentali di cui [agli art. 7 e 8 cit.] prevalgono, in linea di principio, [...] anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona».

2. Google – Rapporto di trasparenza 26.10.2024 - <https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=it>

Richieste di rimozione di contenuti ai sensi delle leggi europee sulla privacy

Con una sentenza del mese di maggio del 2014, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che gli utenti hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca come Google di rimuovere determinati risultati che li riguardano. Il presente rapporto fornisce dati sul volume di richieste, sugli utenti che hanno inviato richieste e sui contenuti e gli URL dei siti web indicati in tali richieste.

Rimozione degli URL da Ricerca Google per privacy

In una [sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del maggio 2014](#), la corte ha stabilito che gli utenti hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca come Google di rimuovere determinati risultati relativi alle query basate sul nome di una persona. Il motore di ricerca deve conformarsi qualora i link in questione siano "inadeguati, irrilevanti o non più rilevanti, o eccessivi", tenuto conto di fattori di interesse pubblico tra cui il ruolo dell'individuo nella vita pubblica. Le pagine vengono rimosse dai risultati solo in risposta a query relative al nome dell'individuo. Rimuoviamo gli URL da tutti i risultati delle ricerche Google relativi al territorio europeo (risultati che riguardano utenti in Francia, Germania, Spagna ecc.) e utilizziamo i segnali di geolocalizzazione per limitare l'accesso all'URL dal paese della persona che ne richiede la rimozione. Il grafico seguente mostra il numero totale di richieste che abbiamo ricevuto e il numero totale degli URL di cui è stata richiesta la rimozione dal 29 maggio 2014.

Richieste di rimozione

1.663.106

URL di cui è stata richiesta la rimozione

6.523.424


2. Google – Rapporto di trasparenza

26.10.2024

URL richiesti e rimossi

Questo grafico mostra la percentuale e il numero effettivo di URL rimossi in seguito alla revisione. I dati usati per generare il grafico risalgono all'introduzione della nostra procedura ufficiale per le richieste, avvenuta il 29 maggio 2014. Non sono incluse in questo grafico le richieste di rimozione di URL ancora in attesa di revisione o per la cui elaborazione sono necessarie ulteriori informazioni.

Inizio 📅 28/5/2014 Fine 📅 26/10/2024



● Totale URL non rimossi ● Totale URL rimossi

Tutti i paesi ▼


2. Google – Rapporto di trasparenza

26.10.2024

URL richiesti e rimossi

Questo grafico mostra la percentuale e il numero effettivo di URL rimossi in seguito alla revisione. I dati usati per generare il grafico risalgono all'introduzione della nostra procedura ufficiale per le richieste, avvenuta il 29 maggio 2014. Non sono incluse in questo grafico le richieste di rimozione di URL ancora in attesa di revisione o per la cui elaborazione sono necessarie ulteriori informazioni.

Inizio  28/5/2014 Fine  26/10/2024



● Totale URL non rimossi ● Totale URL rimossi

Italia ▾

2. Google – Rapporto di trasparenza

26.10.2024 - Italia

Esplora richieste

Questi sono esempi di richieste che abbiamo ricevuto da individui. Nella valutazione di ogni richiesta, Google deve considerare i diritti dell'individuo e l'interesse pubblico per i contenuti. Abbiamo rimosso qualsiasi informazione personale in questi esempi per proteggere le persone coinvolte nei contenuti.

Italia ▼ 2022 ▼ Qualsiasi decisione ▼

2. Google – Rapporto di trasparenza

26.10.2024 – Italia (2022) – Esempi [sic!]

- **Italia**
- **Richiesta**
- Abbiamo ricevuto una richiesta per la rimozione di 9 URL (7 articoli e 2 URL di social media) del 2021, in cui si affermava che il richiedente era stato condannato a una sospensione condizionale della pena a causa di evasione fiscale.
- **Risultato**
- **Non abbiamo rimosso dall'elenco 7 degli URL considerando la prossimità temporale della condanna e lo status del privato come figura affermata nella sua professione. I 2 URL rimanenti erano incompleti e non è stato possibile intervenire.**

2. Massimo Durante (2019)

dell'oblio in rete.

La Corte intendeva rafforzare il potere dei singoli e limitare quello dei grandi colossi della rete ma di fatto ha conferito a Google una sorta di monopolio sull'amministrazione di un diritto: quel diritto all'oblio che incide realmente su quanto ricordiamo e dimentichiamo, e pertanto sulla produzione di informazione e conoscenza. Il tempo ci



2. Massimo Durante (2019)

1. *L'amministrazione privata di un diritto*

“Nel caso del diritto a essere dimenticati, l'Unione Europea non ha soltanto ordinato a Google di conformarsi al diritto europeo; ha essenzialmente consegnato in prima istanza nelle mani di Google l'applicazione del diritto”²⁴. Così facendo, ha di fatto esternalizzato un compito e dato luogo a una singolare amministrazione privata del diritto all'oblio, dovuta al fatto che “grandi società private che costituiscono l'infrastruttura digitale hanno la capacità tecnica e burocratica di regolare e governare il discorso, bloccando, filtrando e rimuovendo i contenuti, controllando l'accesso ai loro servizi o attraverso la sorveglianza digitale”. Il risultato è che società come Google “hanno creato anche burocrazie private per governare le comunità dei loro utenti finali, nell'interesse di tali comunità (e dei profitti della società)”²⁵. Ciò solleva fatalmente una rilevante questione democratica nella società



2. Massimo Durante (2019)

Dall'analisi delle nostre richieste di deindicizzazione è possibile ricavare una rappresentazione piuttosto precisa del modo in cui si struttura la nostra sensibilità per la privacy e per la protezione dei dati personali, tramite la dialettica tra memoria e oblio, e di come questa sensibilità influenzi, nel tempo e nello spazio, l'accesso all'informazione. *Google registra quello che vogliamo dimenticare e ricorda come e quando vogliamo dimenticarlo. Le*



2. Regolamento (UE) 2016/679, art. 17

- Par. 1 diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali e “motivi” per i quali si ha diritto
- Par. 2 obblighi del titolare: cancellazione e misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i terzi titolari del trattamento
- Par. 3 casi di non applicazione del diritto di cancellazione

2. Corte di Giustizia UE G.C. c. CNIL causa C-136/17, in Foro it., 2019, IV, 594

- 68. [...] il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione riguardante un link verso **una pagina web nella quale sono pubblicati dati personali rientranti nelle categorie particolari** [...] deve [...] verificare, alla luce dei motivi di interesse pubblico rilevante [...], **se l'inserimento di detto link nell'elenco dei risultati**, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome della persona in questione, **si riveli strettamente necessario per proteggere la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina web mediante una ricerca siffatta, libertà che è sancita all'articolo 11 della Carta.**

2. Corte di Giustizia UE G.C. c. CNIL causa C-136/17

- 78. È comunque importante aggiungere che, quand'anche il gestore di un motore di ricerca dovesse constatare che tale ipotesi non ricorre per il fatto che l'inserimento di tale link si rivela strettamente necessario per conciliare i diritti della persona interessata al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati con la libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati, tale gestore è in ogni caso tenuto, al più tardi al momento della richiesta di deindicizzazione, **a sistemare l'elenco dei risultati in modo tale che l'immagine globale che ne risulta per l'utente di Internet rifletta la situazione giudiziaria attuale**, il che necessita, in particolare, che compaiano per primi, nel suddetto elenco, i link verso pagine web contenenti informazioni a tal proposito.

2. Federica Giovanella (2022): right to relisting

From the “right to delisting” to the “right to relisting”

Abstract

Nel caso *Google Spain* la Corte di Giustizia dell’UE ha introdotto il c.d. “diritto alla deindicizzazione” che permette all’interessato di vedere rimossi alcuni link presenti nella lista dei risultati della ricerca con il proprio nome. La mancanza di chiarezza della sentenza ha aperto la strada a milioni di richieste di deindicizzazione ai motori di ricerca, nonché a molti casi giudiziari in cui i tribunali faticano a trovare un giusto equilibrio tra i diritti in gioco.

Più di recente, trattando la questione della cancellazione dei dati relativi a reati e condanne penali la CGUE sembra indicare un nuovo modo di deindicizzare: il *relisting*, ossia l’adeguamento della lista dei risultati all’attuale posizione giuridica dell’interessato. Il contributo mira a capire se il *relisting* potrebbe compensare le carenze del *delisting*. Basandosi sulla letteratura esistente e analizzando la legislazione recente, l’articolo conclude che il *relisting* sarebbe una soluzione migliore e più equa del *delisting*, per cui la sua adozione dovrebbe essere sostenuta.

2. Corte di Giustizia UE causa C-507/17 - Google v. CNIL 2019 - territorialità

- 73. [...] il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, **è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, [...]**

2. Corte di Giustizia UE causa C-507/17 - Google v. CNIL 2019 - territorialità

- 73 [...] e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti.

2. Corte di Giustizia UE causa C-507/17 - Google v. CNIL 2019 - territorialità

- **72. Occorre infine sottolineare che il diritto dell'Unione, pur se – come rilevato al punto 64 della presente sentenza – non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta.** Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, **conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali** (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 29, e del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, EU:C:2013:107, punto 60), un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore.

2. Cass. Sez. I civ. ord. 24 novembre 2022, n. 34658

- In tema di trattamento dei dati personali la tutela spettante all'interessato strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale e preordinata a garantire la dignità personale dell'individuo ai sensi dell'art. 3 comma 1 Cost. e dell'art. 2 Cost. che si esprime nel c.d. diritto all'oblio consente in conformità al diritto dell'Unione europea alle autorità italiane ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare **una deindicizzazione su tutte le versioni anche e extraeuropee del suddetto motore previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.**

3. Caso 1. Una possibile soluzione GPDP provv. n. 557 del 2017

- Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, ordina a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento, gli URL tuttora deindicizzati fra i risultati di ricerca ottenuti digitando il nome e cognome del ricorrente, sia nelle versioni europee che extraeuropee, estendendo tale attività anche agli Url già deindicizzati nelle versioni europee di Google

3. Caso 1. Una possibile (**opposta**) soluzione - Trib. Milano 5 settembre 2018, in Danno e resp., 2019, 122

- Qualora siano divulgati in rete dati personali relativi a un soggetto che rivesta un ruolo nella vita pubblica (nella specie, sedicente docente universitario candidato alle ultime elezioni politiche), con informazioni di rilievo penale che allo stato non possono ritenersi inesatte e appaiono di sicuro interesse pubblico (in quanto contenute in inchieste giornalistiche che descrivono l'interessato come autore di ripetute molestie ai danni di donne che hanno subito diversi atti di cyberstalking), va revocato il provvedimento del garante per la protezione dei dati personali che, su istanza del soggetto stesso intesa a denunciare il vulnus alla sua reputazione, aveva ordinato a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale degli url indicati nel ricorso introduttivo.

3. Caso 2. Una possibile soluzione - Cass., ord., 19 maggio 2020, n. 9147, in Foro it., 2020, I, 2671

- Va cassata la sentenza di merito che, in parziale accoglimento di un ricorso avverso la pubblicazione, su una testata giornalistica on line, della notizia (riportata col titolo: «Truffa Asl di Teramo per fornitura di protesi, patteggiata otto mesi») relativa al patteggiamento con cui si era chiuso un procedimento penale per frode in pubbliche forniture a carico dell'amministratore di società attiva nella distribuzione di dispositivi medicali, constatata la persistenza in rete dell'articolo per effetto dell'intervenuta indicizzazione (che comportava illegittimo trattamento di dati personali e violazione del diritto all'oblio del ricorrente), aveva disposto la cancellazione della notizia, senza: a) **accertare se l'intervallo di tempo** (un anno e otto mesi) intercorso tra il patteggiamento e il ricorso integrasse il fattore tempo presupposto dal diritto all'oblio; b) verificare (in caso di esito positivo dell'accertamento sub a) se, rispetto alla pubblicazione della notizia giornalistica in questione e al mantenimento della sua visibilità nell'archivio della testata giornalistica e in rete a seguito di consultazione effettuata con motori di ricerca, il diritto all'oblio del ricorrente prevalesse, o non, sui perduranti diritti di cronaca giudiziaria e archiviazione documentale; c) valutare se l'applicazione della misura della deindicizzazione della notizia dai motori generalisti fosse rimedio sufficiente.

Caso 3. Una possibile soluzione. Cass. Sez. I civile; ordinanza 31 gennaio 2023, n. 2893, in Foro it., 2023, I, 391

- In tema di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, relativo a fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria, poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, così contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire una indebita lesione della propria immagine sociale.

Appendice giurisprudenziale e normativa

Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- A questo proposito occorre anzitutto rilevare che, come si è constatato ai punti da 36 a 38 della presente sentenza, un trattamento di dati personali, quale quello in esame nel procedimento principale, effettuato dal gestore di un motore di ricerca, **può incidere significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali**, nel caso in cui la ricerca con l'aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, dal momento che detto trattamento consente a qualsiasi utente di Internet di ottenere, mediante l'elenco di risultati, **una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che toccano potenzialmente una moltitudine di aspetti della sua vita privata e che, senza il suddetto motore di ricerca, non avrebbero potuto – o solo difficilmente avrebbero potuto – essere connesse tra loro, e consente dunque di stabilire un profilo più o meno dettagliato di tale persona.**

Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Inoltre, l'effetto dell'ingerenza nei suddetti diritti della persona interessata risulta moltiplicato in ragione del ruolo importante che svolgono Internet e i motori di ricerca nella società moderna, i quali conferiscono alle informazioni contenute in un siffatto elenco di risultati **carattere ubiquitario** (v., in tal senso, sentenza eDate Advertising e a., C 509/09 e C 161/10, EU:C:2011:685, punto 45).

Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Vista la gravità potenziale di tale ingerenza, è giocoforza constatare che quest'ultima **non può essere giustificata dal semplice interesse economico del gestore di un siffatto motore di ricerca** in questo trattamento di dati. Tuttavia, poiché la soppressione di link dall'elenco di risultati potrebbe, a seconda dell'informazione in questione, avere **ripercussioni sul legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso** a quest'ultima, occorre ricercare, in situazioni quali quelle oggetto del procedimento principale, **un giusto equilibrio segnatamente tra tale interesse e i diritti fondamentali della persona di cui trattasi derivanti dagli articoli 7 e 8 della Carta.**

Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Se indubbiamente **i diritti della persona** interessata tutelati da tali articoli **prevalgono, di norma**, anche sul citato interesse degli utenti di Internet, **tale equilibrio può nondimeno dipendere, in casi particolari, dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata della persona suddetta, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.**

Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- In proposito occorre rilevare che, **tenuto conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere riprodotte su altri siti**, nonché del fatto che i responsabili della loro pubblicazione non sempre sono assoggettati alla normativa dell'Unione, **non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone interessate nel caso in cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano.**

Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Inoltre, il trattamento da parte dell'editore di una pagina web, consistente nella pubblicazione di informazioni relative a una persona fisica, può, eventualmente, essere effettuato «esclusivamente a scopi giornalistici» e beneficiare così, a norma dell'articolo 9 della direttiva 95/46, di deroghe alle prescrizioni dettate da quest'ultima, **mentre non sembra integrare tale ipotesi il trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca.**

Corte di Giustizia UE causa C-131/12 – Google Spain 2014 - argomenti

- Infine, occorre constatare che non soltanto il motivo giustificante, a norma dell'articolo 7 della direttiva 95/46, la pubblicazione di un dato personale su un sito web non coincide necessariamente con il motivo che si applica all'attività dei motori di ricerca, ma che, anche quando tale coincidenza sussista, **il risultato del bilanciamento degli interessi in gioco da effettuarsi ai sensi degli articoli 7, lettera f), e 14, primo comma, lettera a), di detta direttiva può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di quello effettuato dall'editore di detta pagina web, in quanto, da un lato, i legittimi interessi che giustificano questi trattamenti possono essere differenti e, dall'altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per la persona interessata, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse.**

Regolamento (UE) 2016/679, considerando 65

- Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la **rettifica** dei dati personali che la riguardano e il «**diritto all'oblio**» **se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri** cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che **non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati**, quando abbia **ritirato il proprio consenso** o si sia **opposto al trattamento dei dati personali** che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al presente regolamento.

Regolamento (UE) 2016/679, considerando 65

- **Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L'interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l'ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria.**

Regolamento (UE) 2016/679, considerando 66

- Per rafforzare il «diritto all'oblio» nell'ambiente online, è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da **obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali**. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti **misure ragionevoli** tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell'interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali.

Regolamento (UE) 2016/679, art. 17.1

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Regolamento (UE) 2016/679, art. 17.2

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

Regolamento (UE) 2016/679, art. 17.3

I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
- d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
- e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright

Copyright by Roberto Caso



Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons
Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633